

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO, DELL'ACCREDITAMENTO
E PER LA VIGILANZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA
DISTRETTUALE (CTD)**

Riferimenti normativi:

- *L.R.19/2016 - Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione L.R. 1/2000;*
- *D.G.R. 1564/2017 - Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016;*
- *D.G.R. 704/2019 - Accredimento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016;*
- *Delibera GR. 1035/2021- Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di G.R. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accredimento dei nidi d'infanzia.*

INDICE

PARTE PRIMA - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.

Art. 2 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi educativi e integrativi.

Art. 3 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi sperimentali.

Art. 4 - Servizi ricreativi.

Art. 5 - Iniziative di conciliazione.

Art. 6 - Commissione tecnica distrettuale: funzioni e composizione.

Art. 7 - Funzionamento della Commissione tecnica distrettuale.

Art. 8 - Svolgimento delle funzioni autorizzatorie.

Art. 9 - Obblighi regolamentari dei gestori dei servizi autorizzati.

Art. 10 - attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi e ricreativi gestiti da soggetti privati.

PARTE SECONDA - ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI)

Art. 11 - Sanzioni amministrative.

Art. 12 - Accredimento: normativa, definizione, finalità e requisiti.

Art. 13 - Domanda di accreditamento.

Art. 14 - Procedura per l'accreditamento.

Art. 15 - Funzioni dell'Unione dei Comuni del Sorbara.

Art. 16 - Commissione tecnica distrettuale: composizione e funzionamento per il rilascio del parere sull'accreditamento.

Art. 17 - Percorso territoriale di valutazione della qualità e Coordinamento pedagogico territoriale (CPT)

Art. 18 - ulteriori adempimenti per i gestori dei servizi accreditati.

Art. 19 - Attività di controllo e vigilanza (*a cura della CTD*).

Art. 20 - Revoca dell'accreditamento.

Art. 21 - Durata dell'accreditamento.

Art. 22 - Entrata in vigore.

PARTE PRIMA

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA

ARTICOLO 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina regola le competenze in materia di servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati aventi sede nei territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario Sul Panaro, nell'ambito del quadro normativo vigente, in riferimento alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, dell'accreditamento, di vigilanza e controllo.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, nella presente Disciplina si definiscono:
 - a) servizi educativi:
 - nidi d'infanzia (comprensivi di micro nidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali)
 - servizi integrativi:
 - I. spazio bambini
 - II. centro per bambini e genitori
 - III. servizi domiciliari (organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni),
 - IV. servizi sperimentali (tipologie innovative non riconducibili ai servizi tradizionali);
 - b) servizi ricreativi: i servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore ai tre anni che ne fruiscono occasionalmente;
 - c) iniziative di conciliazione di cui all'art.9 comma 5 della L.R. 19/2016.

ARTICOLO 2 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi educativi e integrativi

1. L'autorizzazione al funzionamento è un atto autorizzatorio concesso dall'Unione dei Comuni del Sorbara con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia privati ubicati su territorio unionale. L'ambito di applicazione e le procedure per la concessione dell'autorizzazione sono definiti dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000" e dalla direttiva regionale n. 1564/2017 e sono disciplinate nello specifico dal TITOLO II del Regolamento in oggetto.
2. Per i servizi educativi gestiti da privati di cui al precedente art. 1, e precisamente:
 - a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micro nidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali);
 - b. Servizi integrativi al nido (Spazio bambini, Centro per bambini e famiglie, Servizi domiciliari; Servizi sperimentali);la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista dalla normativa regionale vigente devono essere presentate all'Unione, con precisazione della sede del servizio per il quale si chiede l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione tecnica distrettuale. Qualora la risposta non pervenga nei termini di cui al primo capoverso del presente comma, o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione all'Unione e fatte salve le responsabilità in ordine alla mancata rispondenza del servizio alle norme e disposizioni vigenti. Il termine di cui al primo capoverso del presente comma può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti.
4. L'Unione dei Comuni del Sorbara rilascerà:
 - a) autorizzazione al funzionamento ai servizi che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nella Direttiva regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei

- servizi educativi per la prima infanzia;
- b) autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, nel caso di servizi che soddisfino solo parzialmente i requisiti richiesti dalla legge e dalla Direttiva regionale, a condizione che non siano comunque pregiudicate la sicurezza e la salute dei bambini.
5. L'Unione negherà l'autorizzazione al funzionamento in caso di:
 - a) mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti dalla normativa regionale per ciascuna tipologia di servizio;
 - b) in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto dal punto 1.1. dell'Allegato A della DGR 1564/2017.
 6. Una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere obbligatoriamente presentata in caso di cessione dell'attività ad un diverso gestore o di subentro di un nuovo gestore in un appalto o concessione.

ARTICOLO 3 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi sperimentali

1. I servizi sperimentali di cui al precedente art. 1, comma 3a) IV, sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze o calamità naturali.
2. I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda e la documentazione prevista all'Unione precisando il servizio sede in cui sarà realizzata la sperimentazione.
3. La pratica, unitamente al parere di merito espresso dall'Unione viene trasmessa al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali
4. Ricepito l'esito della valutazione regionale, l'Unione procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo le procedure previste.
5. In caso di diniego da parte del Nucleo di valutazione regionale, l'autorizzazione è improcedibile.
6. Per i servizi di cui al presente articolo non può essere rilasciata autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentazione indicata dal nucleo di valutazione regionale.
7. I servizi sperimentali presentano richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione prevista, all'Unione precisando la sede del servizio. L'Unione invia la documentazione al Nucleo di valutazione regionale che si pronuncia sul rinnovo della sperimentazione. Se il parere del Nucleo regionale è positivo, il servizio presenta domanda di autorizzazione al funzionamento all'Unione.
8. Qualora l'Unione intenda attivare direttamente la sperimentazione di servizi, sarà sua cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante. Non è prevista una successiva autorizzazione al funzionamento, a meno che il servizio non sia completamente gestito in appalto o concessione.

ARTICOLO 4 - Servizi ricreativi

1. I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R.19/2016, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento mentre sono soggetti a controlli, anche a campione, sull'idoneità e il corretto utilizzo.
2. I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista all'Unione dei Comuni del Sorbara Area Servizi Educativi e Scolastici.
3. I servizi estivi rivolti a bambini in età 0/3 anni sono considerati servizi ricreativi purché rientranti nei limiti e vincoli previsti dalla normativa regionale per tale tipologia; diversamente sono considerati a tutti gli effetti servizi educativi e, come tali, il loro funzionamento è soggetto ad autorizzazione ai sensi della presente disciplina.

ARTICOLO 5 - Iniziative di conciliazione

1. Le iniziative di conciliazione, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 19/2016, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione.
2. Le iniziative di conciliazione si svolgono presso l'abitazione dei bambini in età da 3 a 36 mesi e possono essere collegate, su richiesta, al sistema dei servizi anche tramite il coinvolgimento del

- coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico.
3. Le iniziative di conciliazione per la loro natura privata e la scelta di tipo domestico sono rivolte ad un numero massimo di tre bambini accolti nella casa di uno di essi e la scelta è demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia.
 4. Le iniziative autonomamente attivate che richiedono il collegamento in rete ai servizi 0-6 anni devono comunicare all'Unione in cui ha sede l'iniziativa i contatti di riferimento del gruppo di famiglie.
 5. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale, i soggetti gestori dei servizi ricreativi o di iniziative di conciliazione, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività. In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere una valutazione preventiva del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", a garanzia dell'idoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza

ARTICOLO 6 Commissione tecnica distrettuale: funzioni e composizione

1. La **Commissione Tecnica Distrettuale** (anche abbreviata in CTD) dell'Unione del Sorbara, di cui all'art. 22 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i., e come previsto dall'allegato B della Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017 svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di **autorizzazione al funzionamento** dei servizi privati, istruisce le pratiche a supporto dell'organo deputato al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché dei rinnovi e integrazioni delle medesime;
 - svolge attività di consulenza a favore dei soggetti pubblici e di altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
 - svolge attività di vigilanza sui servizi educativi e ricreativi funzionanti ed esercita funzioni di verifica per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici, con le modalità indicate nella citata Direttiva Regionale.
2. Per le funzioni relative alle procedure di accreditamento dei servizi alla prima infanzia, si rimanda a quanto specificamente disposto all'art. 12.
3. La Commissione Tecnica Distrettuale, per quanto riguarda **l'autorizzazione al funzionamento**, è composta da:
 - Presidente;
 - Figura competente in materia amministrativa dell'Unione dei Comuni del Sorbara;
 - Figura competente in materia di Lavori Pubblici di un comune dell'Unione con specifica esperienza riguardo ai servizi educativi per l'infanzia;
 - Figura competente in materia Educativo – pedagogica dell'Unione dei Comuni del Sorbara;
 - Figura competente in materia Educativo – pedagogica, appartenente al settore privato;
 - Figura competente in materia Igienico Sanitaria (tecnico designato dall'Azienda USL).
4. La Commissione viene **nominata dall'Unione dei Comuni del Sorbara su designazione del Comitato di distretto** come previsto dall'art. 22 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 e s.m.i. e dura in carica tre anni. Le nomine dei membri della Commissione sono basati sulla specifica competenza tecnica ed esperienza in materia delle figure designate e sono soggette al principio, anche progressivo, di rotazione.
5. Il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale è il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione del Sorbara o suo delegato. In caso di necessità, il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione dei Comuni del Sorbara può invitare altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche. Il Presidente della CTD, sia in sede di attività istruttoria all'autorizzazione al funzionamento, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti con specifiche competenze tecniche a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame e a confrontarsi col gestore onde verificare la esistenza/permanenza di specifici requisiti di ordine strutturale e/o organizzativo. Dell'esito del sopralluogo e/o confronto il delegato relazionerà in occasione della successiva seduta della Commissione, anche attraverso la redazione di uno specifico verbale.

6. Le funzioni di cui al punto 1. saranno svolte mediante esame documentale; la Commissione può inoltre svolgere sopralluoghi presso i servizi presi in esame, anche senza preavviso al soggetto gestore. I sopralluoghi possono essere condotti dalla Commissione nella sua globalità o da suoi singoli membri, nel rispetto delle singole competenze, eventualmente anche con il supporto di soggetti terzi, interni o esterni ai Comuni, in relazione alla tipologia di controllo.

ARTICOLO 7 - Funzionamento della Commissione tecnica distrettuale

1. La Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione dei Comuni del Sorbara viene convocata dal Presidente di norma entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di una struttura privata; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.
2. È facoltà del Presidente - in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio o modifica di autorizzazione al funzionamento - ottenere dal richiedente le integrazioni indispensabili all'esame della domanda e delucidazioni necessarie per il pieno apprezzamento della stessa, di propria iniziativa o su sollecitazione di un componente la Commissione. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il termine per la risposta da parte della Commissione viene sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti.
3. Se i documenti, integrazioni o chiarimenti sono finalizzati al controllo della struttura, questi devono essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta o nei tempi più brevi resi necessari da motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura.
4. La Commissione funziona di regola con la presenza della totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o inviare un proprio sostituto, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione - con una presenza minima di 2 componenti - e la trasmette agli assenti; gli assenti possono far pervenire il loro parere al Presidente della Commissione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento.
5. Al termine di ogni seduta della Commissione tecnica distrettuale viene redatto apposito verbale nel quale la Commissione esprime il parere, firmato da tutti i componenti presenti alla seduta.
6. Il parere della Commissione è obbligatorio per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento, ma non vincolante. Pertanto il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione potrà discostarsene con atto motivato.

Articolo 8 – Svolgimento delle funzioni autorizzatorie

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento, e relativo rinnovo, è presentata dal gestore o dal rappresentante legale, con le modalità specificate dall'articolo 2 lett. B del presente regolamento, della Direttiva regionale n. 1564/2017 ed eventuali s.m.i. Il Presidente convoca la Commissione Tecnica Distrettuale che valuta la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione ed eventualmente ne richiede integrazioni. Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.
2. L'istruttoria della Commissione si conclude sempre con un parere formale positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato alla presentazione di documentazione integrativa.
3. Il Dirigente o suo delegato dell'Unione Terre d'Argine procede, infine, all'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione richiesta; questi potrà discostarsi dalla proposta della Commissione solo con atto scritto adeguatamente motivato.
4. Il richiedente che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi che strutturali. Ad analogo percorso può adire il gestore che a seguito di irregolarità accertate abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione al funzionamento ed abbia poi provveduto al ripristino delle condizioni previste dalle normative regionali e locali.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni (tranne per i servizi sperimentali e può essere rinnovata, previa richiesta del gestore entro 90 giorni dalla scadenza).
6. La modifica della natura giuridica o denominazione del gestore può essere semplicemente comunicata all'Unione, completa di autodichiarazione della perdurante validità della documentazione già fornita. L'Unione può valutare di volta in volta, motivandola, la necessità di attivare, in questi casi, una nuova procedura di autorizzazione al funzionamento o diaccreditamento.

Articolo 9 - Obblighi regolamentari dei gestori dei servizi autorizzati

1. I gestori dei servizi educativi sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) esporre al pubblico l'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
 - b) adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione;
 - c) provvedere alla formazione permanente in servizio del personale educativo, anche facendolo partecipare alle iniziative di formazione loro destinate e organizzate annualmente dall'Unione dei Comuni;
 - d) predisporre una specifica procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
 - e) conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - progetto pedagogico, redatto in linea con l'indice regionale;
 - piano finalizzato alla prevenzione valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato;
 - titoli di studio del personale educativo rispondenti ai criteri definiti dalla L.R 19/2016 e successivi delibere regionali;
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documenti di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.
2. I gestori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, nella versione predisposta dall'Unione;
 - b) conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documento di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

ARTICOLO 10 – attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi e ricreativi gestiti da soggetti privati

1. L'attività di vigilanza sui **servizi educativi e ricreativi** è riservata alla Commissione Tecnica Distrettuale, al Presidente della Commissione o suo delegato. La vigilanza ed il controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, previsti dalla normativa vigente in materia, sono in capo all'Unione in cui ha sede il servizio preso in esame, che li esercita avvalendosi della Commissione Tecnica Distrettuale.
2. Il controllo può essere esercitato su segnalazione o richiesta di terzi, ivi compresa la Regione e altri Enti oppure, in mancanza, con adeguata periodicità. In caso di urgenza può essere richiesto in ogni momento dal Dirigente dell'Unione.
3. La Commissione esercita l'attività di vigilanza e controllo nella sua globalità o avvalendosi dei suoi singoli componenti, nel rispetto delle competenze individuali, eventualmente anche con il supporto di soggetti terzi, interni o esterni all'Unione in relazioni alla tipologia di controllo.
4. L'attività di vigilanza comprende ogni e qualunque controllo, inclusi sopralluoghi ed ispezioni, atto in particolare a:
 - verificare il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, la correttezza delle procedure previste, l'idoneo funzionamento dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio;

- accertare in capo ai servizi educativi per la prima infanzia il possesso o la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento;
 - accertare la permanenza dei requisiti utili per il rilascio dello stesso, in relazione ai servizi convenzionati;
 - controllare, anche a campione, l'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi ricreativi, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2016. ed alle caratteristiche e requisiti previsti dall'Allegato alla Direttiva regionale o modificazioni della normativa di riferimento che dovessero intervenire durante la vigenza della presente Disciplina.
5. In caso di ispezione o sopralluogo deve essere redatto apposito report a cura del/dei componente/i della Commissione che ha/hanno effettuato il controllo. Tale report viene trasmesso al Dirigente dell'Unione .
 6. I componenti della Commissione in qualunque momento della loro attività di vigilanza possono richiedere al Presidente, se necessario, di convocare la Commissione, affinché la stessa possa esprimersi collegialmente in relazione agli esiti dei controlli effettuati. La Commissione trasmette al Dirigente dell'Unione –un apposito verbale dal quale risulti il parere in proposito.
 7. Nel caso previsto al precedente comma 6 svolge funzioni di segretario verbalizzante dell'attività della Commissione uno dei membri dello stesso, di volta in volta individuato senza formalità tra i presenti.
 8. Il soggetto gestore di servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia privati ha l'obbligo di consentire e favorire l'attività di vigilanza e controllo da parte dei membri della Commissione.

Art. 11 - Sanzioni amministrative

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii., il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia dell'Unione dei Comuni del Sorbara. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete all'Unione medesima. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

La lettera di sollecito sarà gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica e degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di pagamento - non ottemperata - alla data del sollecito.

In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione degli interessi a tasso legale.

Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività

- 1) Erogazione di un servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione di **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)**.
- 2) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso e non siano ancoradecorsi i termini di cui all'art.3: sanzione di **€ 3.000,00 (euro tremila/00)**.
- 3) Avvio di un servizio ricreativo (ex art. 9 L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii.) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa di **€ 3.000,00 (euro tremila/00)**.

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della S.C.I.A. per i servizi ricreativi.

Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti, sarà irrogata al Soggetto Gestore una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il responsabile competente per materia definisce l'irrogazione della sanzione, variabile da € 2.000,00

(euro duemila/00) a € 10.000,00 (euro diecimila/00), secondo la gravità delle mancanze e del ripetersi delle stesse, come previsto dall'art. 21 della L.R 1/2000 e ss. mm..

2. Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative:

a) **€ 2.000,00 (euro duemila/00)** per l'inadeguatezza dei titoli di studio del personale educatore, per l'insufficiente dotazione dello spazio esterno, per l'assenza di uno spazio destinato ai genitori, per il possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, per modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento, per l'utilizzo – anche parziale - dei locali compresi nella autorizzazione in essere per erogare servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, per ogni altra difformità lieve alle norme vigenti ed a quanto previsto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti.

b) **da € 2.000,01 (euro duemila/01) a € 5.000,00 (euro cinquemila/00)** per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, superamento del numero dei bambini ospiti della struttura rispetto agli autorizzati fino ad un massimo del 20%, mancato soddisfacimento dei parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), assenza di locali o spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari, igiene insufficiente dei locali destinati ad attività e servizi generali, arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie, altre carenze di media rilevanza non tali da mettere a rischio la salute e sicurezza degli utenti;

c) **da € 5.000,01 (euro cinquemila/01) a € 10.000,00 (euro diecimila/00)** per gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi, mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti- bambini per i servizi educativi.

Se la violazione persiste, il Dirigente del Settore competente assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Dirigente può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

3. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le singole infrazioni di cui al punto 2., il Dirigente del Settore competente, su segnalazione degli organi ispettivi, assegna **un termine per il soddisfacimento del requisito mancante** ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti il titolo di studio del personale educatore (che deve essere soddisfatto nel termine di 3 mesi) e le mancanze relative alla igienicità della refezione dei bambini o adulti (che devono essere ripristinate immediatamente). In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la sospensione dell'attività condotta in difetto;

b) 60 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni, altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi.

In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la sospensione dell'attività condotta in difetto;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. In caso di inottemperanza o di inerzia da parte del gestore viene disposta la chiusura dell'attività condotta in difetto. Il persistere della violazione oltre tali termini comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

PARTE SECONDA

ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI)

Art. 12 - Accredimento: normativa, definizione, finalità e requisiti

1. L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) è disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n.19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative. È stato istituito per garantire la qualità dell'offerta dei servizi educativi presenti nel territorio ed è finalizzato a promuovere la qualità diffusa esostenibile nei servizi educativi per la prima infanzia. L'accREDITamento, oltre ai requisiti già richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, si basa sui requisiti previsti dalla direttiva specifica n. 704/2019, che vengono di seguito sinteticamente riportati:
 - predisposizione di un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale riportato nella Direttiva, contenente le finalità e le modalità di organizzazione educativa dello stesso,
 - Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016 che sia dotato di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico e garantisca almeno 8 ore mensili per ciascuna sezione (6 se il servizio ha una sola sezione, 24 se sono presenti più di tre sezioni)
 - effettuazione di adeguata formazione del personale, garantendo ore aggiuntive (20 per personale educatore, 10 per personale ausiliario) a quelle già previste per l'autorizzazione al funzionamento,
 - Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;
 - Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie e prevedere misure di accesso differenziate in base alle loro condizioni socio-economiche.
2. Per i servizi educativi pubblici è condizione imprescindibile per il funzionamento; per i servizi privati, a differenza dell'autorizzazione al funzionamento, non si pone come obbligatorio, ma è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici e per il convenzionamento con gli enti Locali.
3. Il **provvedimento di accREDITamento dei servizi educativi alla prima infanzia** che accolgono bambini in età 0-36 mesi, siti nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro è rilasciato **dall'Unione dei Comuni del Sorbara previa istruttoria da parte della Commissione Tecnica Distrettuale**, che è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio.
4. Nella valutazione della qualità, viene coinvolto anche il **Coordinamento Pedagogico distrettuale**, come disciplinato dal Regolamento in oggetto.
5. L'accREDITamento è rilasciato dal Dirigente dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione Dei Comuni del Sorbara, di norma entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla Commissione Tecnico-Distrettuale. Entro lo stesso lasso di tempo, qualora l'istruttoria dia esito negativo, viene comunicato il diniego all'accREDITamento. Il procedimento deve comunque concludersi entro 180 giorni dalla richiesta del gestore privato

Art.13 - Domanda di accREDITamento

1. La richiesta di accREDITamento deve essere presentata da parte del privato **del gestore o del rappresentante legale del servizio educativo alla prima infanzia**, all'Area Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione dei Comuni del Sorbara secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia , tramite PEC.
2. Alla domanda redatta secondo lo schema deliberato dall'Assemblea regionale devono essere

allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per accreditamento;
- b) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
- c) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie;
- d) altri documenti eventualmente richiesti, anche successivamente, alla redazione del presente Regolamento.

3. Il **Progetto Pedagogico** di cui al comma B. è il documento in cui si definisce l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio o di un insieme di servizi, declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. Rappresenta un documento di impegni con il territorio e un piano generale di azione, contestualizzato e realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le modalità di organizzazione educativa del servizio. Rappresenta inoltre le intenzioni educative e le linee metodologiche che verranno poi tradotte nel progetto educativo, contenente le ipotesi di lavoro concrete che verranno realizzate in un definito periodo di riferimento. Il progetto pedagogico è redatto secondo *“le linee guida per la stesura del progetto pedagogico e per la realizzazione del percorso territoriale di valutazione della qualità”* riportato nell'allegato 2 di cui al punto 5 della Direttiva.

Art.14 Procedura per l'accreditamento

1. L'accreditamento viene rilasciato entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla CTD. In sede di prima concessione dell'accreditamento la tempistica per il rilascio dello stesso è stabilita dalla normativa vigente in massimo 150 giorni.
2. L'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento.
3. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta di accreditamento, nuova domanda di autorizzazione al funzionamento per uniformare le scadenze.

Art. 15 - Funzioni dell'Unione dei Comuni del Sorbara

1. L'unione quando riceve la domanda di accreditamento:

- a) verifica la completezza formale dell'istanza, dell'autodichiarazione nonché la presenza degli allegati obbligatori e richiede, se necessario, le integrazioni per poter concludere l'istruttoria amministrativa prima di trasmettere la documentazione alla CTD;
- b) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
- c) trasmette alla CTD l'istanza e la documentazione allegata e, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
- d) fissa il termine entro il quale la CTD dovrà fornire la risposta alla domanda di accreditamento;
- e) acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della CTD;
- f) ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della CTD emette il provvedimento di concessione dell'accreditamento così come elaborato dalla Regione (*fac simile allegato alla DGR 1035/2021*) uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
- g) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accreditamento:
 - al soggetto privato interessato;
 - alla CTD che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accreditati;
 - al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), allegando il parere della CTD;
- h) inserisce gli estremi dell'atto di accreditamento nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);
- i) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accreditamento.

Art.16 - Commissione tecnica distrettuale: composizione e funzionamento per il rilascio del parere sull'accreditamento

1. La Commissione tecnica distrettuale (CTD) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, rispetto alle domande di accreditamento pervenute.
2. La Commissione Tecnica Distrettuale per l'esame delle domande di accreditamento è composta in forma ristretta dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima viene assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere da esaminare.
3. La CTD nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:

- a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:
 - la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;
 - la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
 - c) richiede, in caso di non completezza della domanda l'integrazione del suo contenuto.
- In tal caso il termine fissato dall'Unione è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio del parere.
4. La CTD al termine dell'istruttoria:
 - esprime il parere obbligatorio entro il termine fissato e lo trasmette per il rilascio dell'accREDITAMENTO;
 - cura l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI.
 5. Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accREDITAMENTO la CTD, nella composizione completa:
 - provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
 - invia il parere all'Unione per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
 - provvede infine ad inviare il parere sull'accREDITAMENTO, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.
 6. La Commissione Tecnica Distrettuale dell'Unione dei Comuni del Sorbara viene convocata dal Presidente di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accREDITAMENTO da parte di una struttura privata; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 17 – Percorso territoriale di valutazione della qualità e Coordinamento pedagogico territoriale (CPT)

1. Obiettivo del sistema di accREDITAMENTO, come definito anche agli art. 11 e 13, è il **miglioramento della qualità dei servizi educativi per l'infanzia** della Regione Emilia Romagna. Tale qualità deve essere valutata per essere adeguatamente sostenuta e migliorata. Il processo di valutazione e miglioramento è descritto nell'Allegato n. 2 della Direttiva Regionale sull'accREDITAMENTO n. 704/2019 che ne definisce le caratteristiche e i contenuti oltre ad indicare i criteri da declinare nello strumento di autovalutazione.
2. Il percorso di autovalutazione viene effettuato da ogni singolo servizio accREDITATO che utilizzerà lo strumento di autovalutazione prodotto dal Coordinamento Pedagogico Territoriale (o, per lo specifico territorio dell'Unione, Distrettuale) di cui al comma C. Il **report di autovalutazione della qualità**, redatto dal singolo servizio accREDITATO sulla base dell'indice regionale contenuto nelle Linee guida regionali, comprensivo delle linee di miglioramento individuale è inviato dal Servizio stesso entro un anno dalla data dell'avvio del percorso di autovalutazione all'Unione dei Comuni del Sorbara, alla Commissione Tecnica Distrettuale per la verifica dell'avvenuta realizzazione dell'autovalutazione, nonché al Coordinamento Pedagogico Territoriale (anche abbreviato in CPT) e Distrettuale (CPD).

Art 18 - ulteriori adempimenti per i gestori dei servizi accREDITATI

1. I gestori dei servizi educativi privati, oltre a possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) esporre al pubblico il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente;
 - b) realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità, così come previsto nelle linee guida, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello provinciale in sede di CPT
 - c) elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla CTD e al Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione dei Comuni del Sorbara;
 - d) predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico;
 - e) predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:

- una sintesi del progetto educativo annuale;
 - la formazione del personale collegata ai bisogni emersi;
 - le azioni di miglioramento messe in campo;
 - il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);
 - la promozione delle relazioni con le famiglie.
2. I gestori dei servizi educativi devono pertanto conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
- Report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico (comma 1 lettera c);
 - Progetto educativo annuale (comma 1 lettera d);
 - Relazione sintetica annuale (comma 1 lettera e);
 - Attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;
 - Certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
 - Documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo;
3. Nel periodo di validità dell'accreditamento devono essere segnalate all'Unione tutte le variazioni intervenute rispetto alle l'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accreditamento.

ART. 19 – Attività di controllo e vigilanza (a cura della CTD)

1. L'Unione dei Comuni del Sorbara per l'attività di controllo e vigilanza sui servizi accreditati si avvale della CTD nella sua composizione ristretta, la quale accerta in modo particolare:
- l'avvenuta partecipazione del coordinatore pedagogico del servizio alle attività del CPT
 - l'avvenuta redazione del report di autovalutazione del servizio educativo entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione della qualità.
2. La CTD esercita la propria attività di vigilanza sulla permanenza dei requisiti posseduti per l'accreditamento attraverso
- richieste ai gestori privati, con cadenza annuale, di attestazioni sulla permanenza dei parametri gestionali/amministrativi/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale
 - controlli a campione anche mediante sopralluoghi, per almeno il 10% all'anno dei servizi educativi accreditati e comunque assicurando almeno un AUDIT e/o una ispezione nel periodo di validità dell'accreditamento finalizzati a verificare:
 - il rispetto di quanto delineato nel progetto pedagogico e la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
 - l'avvenuta partecipazione al percorso di valutazione in maniera ricorsiva;
 - la realizzazione degli impegni dichiarati e della partecipazione al percorso di qualità:
- 1° anno autovalutazione;
2° e 3° anno azioni di miglioramento
3. Nel caso dalla verifica o dal sopralluogo emerga la perdita di uno o più requisiti obbligatori per l'accreditamento, il Presidente della CTD la contesta per iscritto al gestore del servizio che potrà, entro 10 giorni dalla ricevuta contestazione, presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.

ART. 20 – Revoca dell'accreditamento

1. L'Unione assegna un periodo di tempo (di norma massimo 60 giorni) al gestore del servizio segnalato dalla CTD entro cui ripristinare al requisito mancante. Decorso inutilmente il termine, il competente Dirigente sospende l'accreditamento per un ulteriore mese al termine del quale, se si conferma la mancanza del requisito richiesto, si procede alla revoca dell'accreditamento. La revoca comporta l'impossibilità di accedere ai benefici economici pubblici e la risoluzione di convenzioni/contratti stipulati. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo comporta la decadenza o la revoca dell'accreditamento.

Art. 21 - Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta dell'accreditamento domanda di rinnovo dell'autorizzazione al funzione al funzionamento.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e trova applicazione dal 01.08.2023 e da quella data, sostituisce integralmente la precedente regolamentazione in materia, adottata dai comuni afferenti l'Unione comuni del Sorbara.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.